

CONVENZIONE SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 322 DEL 1998 DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO CON MODALITA' TELEMATICHE, IN NOME E PER CONTO DEL CONTRIBUENTE, DELLE ENTRATE OGGETTO DEL SISTEMA DI VERSAMENTO UNIFICATO CON COMPENSAZIONE

(Convenzione F24 cumulativo on line)

L'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - codice fiscale 06363391001 – legalmente rappresentata dal dott. Attilio Befera, nato a Roma il 26/06/1946

E

<nome e cognome/denominazione>, intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato con sistemi diversi dal contante;
- che, ai sensi dell'art. 24, comma 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le modalità di esecuzione dei pagamenti dei tributi e delle altre entrate mediante sistemi diversi dal contante sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze;
- che con il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, è stata introdotta la possibilità di versare telematicamente le somme dovute a titolo tributi, contributi e premi individuati dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del predetto decreto dirigenziale 31 luglio 1998, possono effettuare i versamenti telematici i contribuenti titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate;
- che l'Agenzia delle Entrate ha interesse ad incrementare l'effettuazione di versamenti con modalità telematiche e che, a tal fine, un significativo contributo può essere fornito dall'intermediazione dei soggetti indicati dal citato art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998;
- che l'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento del servizio di intermediazione di cui al punto precedente, ha interesse a definire modalità uniformi a livello nazionale e parità di condizioni tra gli intermediari;
- che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2010 sono state, tra l'altro, aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica da parte degli intermediari;
- che, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997;

- che l'art. 4, comma 34 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ha abrogato i commi 4-quater e 4-quinquies dell'art. 39, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 e che, pertanto, per il servizio regolato dalla presente convenzione non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato, né può essere, conseguentemente, richiesta dagli intermediari alcuna somma a titolo di remunerazione o rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'adesione su base volontaria al presente accordo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto le modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, (di seguito indicati come "intermediario") del servizio di pagamento, con modalità telematiche, effettuato in nome e per conto dei singoli contribuenti, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato, con compensazione, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente Convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Art. 2 (Modalità di adesione e di recesso)

1. L'intermediario aderisce alla Convenzione connettendosi al sito del servizio telematico Entratel attenendosi alle indicazioni nello stesso presenti. Tale adesione si intende perfezionata all'atto della ricezione da parte dell'intermediario dell'attestazione di accettazione dell'adesione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in via telematica. Successivamente l'intermediario stampa un esemplare della Convenzione, lo sottoscrive e lo conserva agli atti ai fini di successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, per il periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, comunque, per tutto il periodo di durata della convenzione ai sensi dell'articolo 8.
2. Gli intermediari già aderenti alla Convenzione valida fino al 31 dicembre 2012, potranno proseguire il servizio senza soluzione di continuità, aderendo alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1327 del codice civile, con la presentazione telematica dei modelli di versamento secondo le modalità previste dal successivo articolo 4; contestualmente, ciascun intermediario stampa un esemplare della Convenzione, lo sottoscrive e lo conserva agli atti ai fini dei successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, per il periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, comunque, per tutto il periodo di durata della convenzione ai sensi dell'articolo 8.
3. Entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'adesione ai sensi del comma 2, l'intermediario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327, comma 2, del codice civile, è

tenuto a comunicare all'Agenzia l'avvenuto inizio dell'esecuzione, connettendosi al sito del servizio telematico Entratel e attenendosi alle indicazioni nello stesso presenti.

4. Gli intermediari già aderenti alla Convenzione valida fino al 31 dicembre 2012 possono aderire alla presente Convenzione ai sensi del comma 2 entro il 30 giugno 2013; decorsa inutilmente tale data, l'Agenzia comunica in via telematica all'intermediario che gli eventuali flussi inviati dallo stesso a decorrere dal 1° agosto 2013, saranno scartati. In tal caso l'intermediario, per proseguire il servizio, dovrà aderire alla presente Convenzione con le modalità di cui al comma 1.
5. L'intermediario può recedere dalla presente Convenzione connettendosi al sito del servizio telematico Entratel attenendosi alle indicazioni nello stesso presenti.

Art. 3

(Autorizzazioni all'addebito)

1. L'intermediario provvede, in nome e per conto dei contribuenti, alla presentazione telematica dei modelli di versamento F24, con autorizzazione a disporre i connessi ordini di pagamento a valere sui conti correnti, bancari o postali, intestati ai medesimi contribuenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'intermediario acquisisce dai contribuenti le autorizzazioni all'addebito dei conti correnti e le eventuali revoche di tali autorizzazioni. All'atto dell'acquisizione delle autorizzazioni da parte dei contribuenti, l'intermediario si impegna a fornire agli stessi l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 5. A tal fine può essere utilizzato il fac-simile di cui all'allegato 1 che, fatta salva l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dall'Agenzia, potrà essere integrato con ulteriori elementi ritenuti necessari dall'intermediario per l'espletamento del presente servizio. Le autorizzazioni sono conservate e custodite per il periodo di 10 anni decorrente dalla data del rilascio o della revoca della singola autorizzazione.
3. L'intermediario si impegna ad astenersi dal presentare telematicamente modelli F24 in assenza delle citate autorizzazioni ovvero successivamente alla loro revoca da parte del contribuente. Si impegna, altresì, a tenere indenne l'Agenzia delle Entrate:
 - a) da qualsiasi richiesta di risarcimento danni presentata dal contribuente nei casi di mancato adempimento all'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione all'addebito ovvero di presentazione telematica di modelli F24 successivamente alla revoca dell'autorizzazione stessa;
 - b) da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche da parte di terzi.

Art. 4

(Modalità di svolgimento del servizio)

1. Per la presentazione telematica dei modelli di versamento l'intermediario si connette al servizio Entratel ed opera secondo le modalità riportate nell'allegato 2 ovvero adeguandosi alle specifiche tecniche, pro tempore vigenti, aggiornate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. L'intermediario si impegna a monitorare costantemente il sito dei Servizi Telematici dell'Agenzia e conseguentemente ad aggiornare le versioni dei pacchetti software distribuiti gratuitamente dall'Agenzia al fine dello svolgimento del servizio. L'intermediario è responsabile degli eventuali scarti di flussi inviati e/o esitati negativamente, compresi quelli causati dal mancato aggiornamento del software utilizzato.
3. L'intermediario si impegna a consegnare ai contribuenti per i quali effettua il servizio oggetto della presente Convenzione copia sia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica sia delle corrispondenti ricevute rilasciate dall'Agenzia delle Entrate contenenti l'esito dell'addebito dei conti correnti.

Art. 5

(Protezione dei dati personali e riservatezza)

1. Nell'esecuzione degli obblighi previsti nella presente Convenzione, l'Agenzia delle Entrate e l'intermediario conservano la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e delle informazioni gestite e, a tal fine, si impegnano a fornire agli interessati l'informativa prescritta dall'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice privacy).
2. L'Agenzia delle Entrate e l'intermediario, nelle attività oggetto della presente Convenzione, dichiarano di conformarsi, ciascuno nella propria sfera di competenza, alle norme dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 anche in tema di misure di sicurezza. Dichiarano, inoltre, che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni che, per loro conto, effettuano trattamenti correlati alle lavorazioni inerenti il servizio in esame. In tali circostanze, i soggetti esterni verranno nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati.
3. L'Agenzia delle Entrate e l'intermediario si impegnano, altresì, come titolari del trattamento, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento che avranno accesso ai dati scambiati, ed a verificare che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, che non siano magistrati o personale degli uffici giudiziari e di polizia giudiziaria, direttamente interessati agli stessi per ragioni di ufficio.
4. I luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto del conferimento dovranno essere dislocati nell'ambito dell'Unione Europea e, comunque, in Stati che abbiano dato attuazione alla Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati, o che assicurino adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati.
5. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dai contratti e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all'altra, presso i recapiti indicati nella presente convenzione, per esercitare i diritti riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs 196/03, quali ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per conoscere l'elenco di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 6

(Variazioni alle modalità di svolgimento del servizio)

1. L'Agenzia comunica agli intermediari, via Entratel e con le ulteriori modalità ritenute di volta in volta più idonee, eventuali variazioni alle modalità e condizioni di svolgimento del servizio che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.
2. L'Agenzia si riserva, per esigenze organizzative proprie, la facoltà di cessare unilateralmente il servizio senza che per questo possa esserle addebitata qualsivoglia responsabilità.

Art. 7

(Violazioni e Foro competente)

1. La violazione, da parte dell'intermediario, dei divieti e degli impegni indicati nella presente Convenzione comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Agenzia di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
2. Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla Convenzione e dalla sua esecuzione si conviene di eleggere il Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.

Art. 8

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione, composta di 8 articoli e di n. 2 allegati, che, unitamente alle premesse, ne costituiscono parte integrante, ha effetto dalla data di adesione fino al recesso o alla risoluzione.

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore
Attilio Befera*

L'INTERMEDIARIO

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ai sensi dell'art.3, co.2 D.Lgs. N.39/93